CAMERA DEI DEPUTATI N. 1533

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALOI, VALENSISE

Proroga della validità delle graduatorie dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione

Presentata il 18 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge mira a ridurre una condizione di ingiustizia venutasi a creare nel tempo, tra il personale della scuola, del Ministero della pubblica istruzione, e che ha differenziato fortemente la situazione tra le categorie del personale docente, di quello direttivo, di quello ispettivo tecnico e di quello amministrativo.

La presente proposta di legge si occupa di un personale considerato di primaria importanza dagli organi dell'amministrazione, prima ancora dell'attuazione dell'autonomia amministrativa e delle più ampie riforme della scuola e dell'amministrazione.

Già il Ministro della pubblica istruzione *pro tempore* Lombardi, si occupò del problema del corpo ispettivo lasciando ben comprendere come questo personale necessiti di un organico intervento legislativo. Ciò anche in vista del ruolo che gli ispettori svolgeranno nel momento delle trasformazioni che coinvolgono la scuola italiana e la sua struttura organizzativa centrale e periferica.

La normativa di reclutamento del personale ispettivo è tra le più vecchie oggi in vigore, essendo rimasta ferma all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sulla base della legge delega del 1973, che risale ad un momento storico della scuola italiana ormai passato.

Gli ultimi concorsi sono stati indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione 6 luglio 1984, 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988 e per un ridotto numero di posti, assolutamente inferiore all'effettiva necessità registrata a quel tempo.

Mentre con numerosi e successivi provvedimenti legislativi ed amministrativi, è

stata prorogata la durata della validità delle graduatorie dei concorsi per il personale docente, direttivo ed amministrativo dei diversi settori della scuola, consentendo in questi ultimi anni lo scorrimento delle graduatorie di tutti i concorsi, finora nessun provvedimento è stato preso per sanare la situazione di stallo dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione.

Sono rimasti disattesi anche gli interventi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e della stessa direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, volti ad ottenere un « congruo incremento del numero dei posti individuati come necessari all'amministrazione centrale, che è sempre più impegnata nello studio dei grandi progetti di sperimentazione, del biennio obbligatorio, delle riforme dei programmi, delle connessioni con gli ordinamenti scolastici della Comunità europea ».

La carenza di personale ispettivo ha costretto, nel passato, ad utilizzare, con gli strumenti del « comando » o della « utilizzazione », diverso personale docente o direttivo. Tale prassi impropria si è ritorta come un *boomerang* contro gli stessi interessi dell'amministrazione, poiché questa ha dovuto, negli ultimi due anni, immettere nel ruolo unico ispettivo personale in base non ad un regolare concorso ma ad una interpretazione largamente estensiva dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, adottata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, con un elevato costo economico.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha più volte richiamato l'amministrazione su questo punto, manifestando il proprio forte dissenso in merito al fatto che si sia resa possibile l'assunzione nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi, di personale non scrutinato da alcuna procedura concorsuale, circostanza già oggetto di interpellanze parlamentari nelle scorse legislature.

Altre considerazioni ci hanno spinto ad interessarci del problema di coloro che sono stati invece già selezionati con severi procedimenti concorsuali che prevedono ben tre prove scritte, una prova orale e la valutazione dei titoli curriculari, didattici e scientifici. Inoltre, questi concorsi sono i soli concorsi per titoli ed esami che non hanno beneficiato di alcuna proroga della durata della validità delle graduatorie, oltre ad essere tra i rari concorsi espletati per il reclutamento degli ispettori.

Inoltre oggi, per effetto delle norme relative al pubblico impiego (legge 23 dicembre 1994, n. 724; articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), si prevede il blocco delle graduatorie ed il relativo utilizzo degli idonei dei concorsi già espletati nel pubblico impiego ma a partire dalle graduatorie approvate dal 1° gennaio 1992, così che gli idonei, inclusi nelle graduatorie di concorso indetti con il medesimo bando ed espletati in tempi antecedenti a tale data, verrebbero ad essere esclusi ancora una volta da un provvedimento generale, pur non avendo mai usufruito di alcuna proroga e, quindi, ulteriormente discriminati.

Questa situazione contribuisce ad aggravare il già pesante contenzioso aperto con l'amministrazione, oltre a determinare notevole danno all'interesse generale, perché a distanza di circa sette anni dagli ultimi concorsi (più di dieci anni in un settore specifico) ed in presenza di numerosi posti resisi liberi ancor prima dello svolgimento delle procedure concorsuali – vacanza che oggi ha raggiunto il 31 per cento dei posti previsti in organico – non si prevede l'utilizzo di coloro che sono stati già scrutinati e selezionati con le apposite e costose procedure concorsuali.

Un provvedimento volto invece allo scorrimento delle graduatorie consentirebbe almeno l'equiparazione di detto personale a tutti gli altri idonei dei diversi concorsi dello stesso Ministero della pubblica istruzione e di tutte le altre pubbliche amministrazioni, oltre a rendere più efficace ed economica l'azione amministrativa.

La presente proposta di legge, in sintesi:

è in sintonia con la legge 23 dicembre 1994, n. 724, e con i suoi riferimenti le-

gislativi, poiché evita nuove procedure concorsuali lunghe e costose;

si uniforma ai nuovi princìpi informativi delle assunzioni negli impieghi pubblici che sono improntate all'utilizzazione di tutti gli idonei nelle relative graduatorie concorsuali (la nomina degli idonei è prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417);

adempie l'ordine del giorno approvato alla Camera dei deputati il 16 dicembre 1993;

trova i suoi precedenti in altri provvedimenti, anche legislativi, con i quali sono stati reclutati ispettori dalle graduatorie degli idonei;

risponde al principio di *par condicio* del personale della stessa amministrazione, poiché il reclutamento del personale docente, direttivo ed amministrativo viene disposto con proroga della validità delle graduatorie degli idonei;

ottempera all'articolo 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che prevede la validità delle graduatorie fino al loro esaurimento nei concorsi a posti dirigenziali;

non aumenta i posti messi a concorso ma utilizza le vacanze già verificatesi;

non comporta aggravio di spesa in quanto trattasi di personale già in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione in qualità di preside o docente;

libera altrettanti posti del ruolo direttivo o docente senza ulteriore aggravio per l'amministrazione;

garantisce l'acquisizione di personale esperto, già selezionato per pubblico concorso;

elimina la disparità di trattamento nei confronti di coloro che sono stati assunti, senza sostenere alcuna prova concorsuale, sulla base di una interpretazione estensiva dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Onorevoli colleghi, al fine di equiparare il trattamento delle assunzioni nei diversi settori del Ministero della pubblica istruzione ed, in genere, del pubblico impiego, per evitare il formarsi di un ulteriore « precariato » come quello che ha giustificato l'interpretazione « ampia » di una norma non certo la più adeguata, quale quella della legge 20 maggio 1982, n. 270, Vi invito ad appoggiare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La proroga stabilita dal comma 8 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica a tutte le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione 6 luglio 1984, pubblicato nel supplemento ordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1984, 23 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4ª serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e 21 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4ª serie speciale, n. 2 del 10 gennaio 1989, comprese quelle approvate in data antecedente al limite temporale indicato nelle citate disposizioni. L'amministrazione scolastica provvede, in deroga alla vigente normativa, alla copertura di tutti i posti di ispettore tecnico comunque vacanti e disponibili fino al 31 dicembre 1997, utilizzando sino ad esaurimento le graduatorie concorsuali di cui al presente articolo.

DDL13-1533
Lire 500